

COPIA



COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 DEL 22 Settembre 2018

OGGETTO: CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 30.12.2004, N. 311. APPROVAZIONE

Il giorno 22/09/2018 alle ore 10:30 nella apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, previa partecipazione ai Sigg.ri:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) AVV. TASSINARI ROSARIA | Sindaco |
| 2) PINI EMANUELE | Assessore (Vice Sindaco) |
| 3) GIORGINI LUCIANO | Assessore |

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" (cd. Testo Unico sul pubblico impiego, T.U.P.I.);

ATTESO CHE:

- l'art. 2 del D.lgs. appena citato stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del medesimo D.lgs. n. 165/01 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e direttive generali;
- il successivo art. 5 dispone che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 sopra citato;
- l'art. 88 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) estende alle Autonomie locali l'applicazione del T.U.P.I.;
- i successivi artt. 89 e 91 del T.U.E.L. attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che testualmente recita: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

RICHIAMATO: l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Corte dei Conti relative all'articolo 1, comma 557 cit.:

- o Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, n. 6/2012/PAR del 31 gennaio 2012;
- o Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 200/2012/SRCPIE/PAR del 23 maggio 2012;
- o Sezione Regionale di Controllo per il Veneto del 19 novembre 2012, n. 955/2012/PAR;

DATO ATTO pertanto che la giurisprudenza contabile, esclude l'istituto previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 dall'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ma al contempo, ne consente l'utilizzazione, purché l'ente "utilizzatore" rispetti le prescrizioni e le limitazioni vigenti in materia di spesa del personale, perché "*le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative [cioè per le prestazioni lavorative rese dal personale autorizzato ex comma 557] vanno computate nella spesa di personale*" (così Corte Conti Piemonte n. 200/2012 cit. e Corte Conti Sez. Veneto, parere n. 80 del 21 maggio 2009);

VISTA E RICHIAMATA inoltre la deliberazione n. 17 del 20 maggio 2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, che, nell'affrontare la problematica relativa al rapporto tra art. 1, comma 557 cit. e articolo 36 del T.U.P.I., sostiene che "*Il comma 557 [...] detta*

una disciplina particolare per gli enti locali con meno di cinquemila abitanti, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie. L'art. 36 comma 3 [del D.lgs. n. 165/2001], invece, detta una disciplina generale che si rivolge a tutte le amministrazioni, e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557), e per una durata massima di sei mesi non rinnovabili (a fronte di un utilizzo sine die nell'altra norma)";

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, che, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, ha chiarito che *"è da considerarsi fonte normativa speciale rispetto alla sopravvenuta disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che si rivolge a tutte le amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557) e per una durata disciplinata dal D.Lgs. n. 368/2001(a fronte della mancanza di un termine nell'altra norma)";*

RICHIAMATO ALTRESÌ il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica – U.P.P.A. n. 34/08 del 23 maggio 2008 – nel quale viene confermato il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, nonostante le modifiche all'art. 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 operate dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) e ss.mm.ii, in quanto "normativa speciale" che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

LETTO E RICHIAMATO il nuovo parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013 dell'11 dicembre 2013, che, nel rispondere al quesito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – prot. n. 15802 del 7.11.2013, ha confermato che :

- la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 cit., da qualificare come "normativa speciale", costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro;
- in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;
- l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali;
- vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;

ed ha altresì aggiunto che:

- anche sulla scorta della nuova disciplina dell'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni, l'articolo 4, comma 2-bis del CCNL 14.09.2000 può ritenersi compatibile con la normativa di cui al comma 557 più volte citato;

DATO ATTO CHE il Comune di Rocca San Casciano sarà privo, a decorrere dal 01.10.2018, a seguito di collocamento a riposo del profilo competente, di figure professionali idonee nell'ambito dell'Area Gestione Risorse Umane e Finanziarie per l'espletamento delle regolari ed ordinarie funzioni comunali in materia contabile/finanziaria/personale, e che pertanto, allo stato, nelle more della copertura del posto in dotazione organica, è apparso indispensabile il ricorso alle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

ATTESO CHE a seguito di richiesta da parte di questo Ente, il Comune di Tredozio ha espresso parere favorevole, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 17.09.2018, all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, della dipendente

Dott.ssa Nadia Castelli – cat. D e a tempo parziale per n. 12 ore settimanali – dal 24.09.2018 fino al 31.12.2018, con inquadramento nel profilo di “Istruttore direttivo amministrativo contabile”;

Tanto premesso,

ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, della dipendente del Comune di Tredozio – cat. D e a tempo parziale per n. 12 ore settimanali - dal 24/09/2018 fino al 31/12/2018, con inquadramento nel profilo di “Istruttore direttivo amministrativo contabile”;

2. **DI APPROVARE** l’allegato schema di contratto (all. 1) e di autorizzare la relativa sottoscrizione:

Inoltre stante l’urgenza a procedere,

DELIBERA

Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ex articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

=====

Parere sulla regolarità tecnica del Segretario comunale, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Il Segretario comunale
F.to Dott. Roberto Romano

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Gestione risorse umane e finanziarie, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Il Responsabile di Area
F.to Rag. Claudia Renzi

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to AVV. TASSINARI ROSARIA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROMANO ROBERTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 4 OTT. 2018 all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.roccasancasciano.fc.it> ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 4 OTT. 2018

Il Messo notificatore
F.to CARLO BOMBARDI

CERTIFICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna, in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del . Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 4 OTT. 2018

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROMANO ROBERTO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Li, 4 OTT. 2018

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Li, _____

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO